

## COMUNICAZIONE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE SOSPENSIONI DEL BOLLO AUTO

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010. Le modalità di gestione sono disciplinate dal titolo II della legge regionale 15 aprile 2008 n. 9.

**I concessionari auto sono tenuti, pertanto, ad inviare alla Regione Autonoma Valle d'Aosta l'elenco dei veicoli per i quali viene richiesta l'interruzione dal pagamento del bollo auto, detta comunemente sospensione, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio/aprile, maggio/agosto e settembre/dicembre.** La gestione dell'interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo auto, di cui all'articolo 5 del D.L. 30/12/1982 n. 953, è **di competenza della Regione a partire dal primo quadrimestre 2010.** Si comunica, quindi, la procedura da seguire.

A partire dalla prima scadenza di competenza della Regione, vale a dire entro il mese di maggio 2010 (per il quadrimestre gennaio/aprile 2010), i concessionari auto devono far pervenire alla Regione gli elenchi dei veicoli consegnati per la rivendita, rivenduti e cancellati, corredati dai:

- **supporti magnetici (CD- compact disc).** Il CD continuerà ad essere creato utilizzando il software "Rivendi", reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.it> sezione "Strumenti"- "Software"- "Software di compilazione dei modelli di comunicazione";
- **dalla stampa del contenuto dei CD;**
- **dall'attestazione del pagamento del diritto fisso:** il diritto fisso previsto dall'articolo 5, comma 47, del citato decreto-legge 953/1982, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo per cui si chiede l'interruzione del pagamento, è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 2635241 intestato a "RAVDA Bollo auto off-line", causale "interruzione pagamento tasse automobilistiche \_\_\_ quadrimestre \_\_\_/\_\_\_ anno \_\_\_";
- **dalla comunicazione di eventuali variazioni dei dati del concessionario auto (e-mail, numero di telefono).** In questa fase si richiede di comunicare anticipatamente il proprio indirizzo e-mail e un recapito telefonico all'indirizzo di posta elettronica [u-bolloauto@regione.vda.it](mailto:u-bolloauto@regione.vda.it) .

La consegna può avvenire a mano oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:

*Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche  
Via G. Carrel, 39 – 11100 Aosta*

In caso di consegna a mano verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna del CD. Ulteriori informazioni sull'orario di apertura al pubblico dell'ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche sono reperibili sul sito internet [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) – sezione "Tributi".

L'ufficio competente provvederà, quindi, alla lavorazione dei CD consegnati e alla successiva gestione degli scarti sull'archivio regionale per mezzo di comunicazioni via e-mail con i concessionari auto che hanno presentato la richiesta di sospensione bollo auto. In casi

particolarmente complessi il concessionario auto potrà essere contattato telefonicamente ed invitato a presentarsi presso gli uffici regionali competenti.

Definito l'esito di ogni scarto, la Regione comunicherà, con lettera indirizzata a ciascun concessionario, l'esito ufficiale della sospensione indicando, in particolare, i veicoli in sospensione trasmessi sull'archivio regionale e quelli eventualmente scartati.

**Si ricorda che, a pena di esclusione, per procedere alla sospensione del bollo auto, è necessario che vi sia un bollo auto in corso di validità. La Regione effettuerà verifiche a campione presso il concessionario auto.**

Si rammenta, infine, che l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, **il pagamento del primo bollo per il veicolo deve essere sempre effettuato.**